

# **Decreto federale concernente la concessione di un aiuto finanziario a Svizzera Turismo per il periodo 2005–2009**

del 7 ottobre 2004

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 167 della Costituzione federale<sup>1</sup>;

visto l'articolo 6 della legge federale del 21 dicembre 1955<sup>2</sup> concernente l'Ufficio nazionale svizzero del turismo;

visto il messaggio del Consiglio federale del 12 marzo 2004<sup>3</sup>,

*ordina:*

## **Art. 1**

Nell'ambito degli aiuti finanziari a «Svizzera Turismo», per gli anni 2005–2007 è autorizzato un limite di spesa di 138 milioni di franchi al massimo.

## **Art. 2**

L'aiuto finanziario avviene sulla scorta di un contratto di prestazioni tra la Confederazione Svizzera e Svizzera Turismo.

## **Art. 3**

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 7 ottobre 2004

Il presidente, Fritz Schiesser

Il segretario, Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2004

Il presidente, Max Binder

Il segretario, Ueli Anliker

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> RS 935.21

<sup>3</sup> FF 2004 1367

